

Bruxelles, 19 dicembre 2019
(OR. en)

15231/19

ATO 109
RECH 528
SAN 525

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	19 dicembre 2019
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	14564/19 ATO 100 RECH 506 SAN 489
Oggetto:	Gestione dei rifiuti nel quadro degli usi non energetici delle tecnologie nucleari e radiologiche - Conclusioni del Consiglio

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sulla gestione dei rifiuti nel quadro degli usi non energetici delle tecnologie nucleari e radiologiche, adottate dal Consiglio "Ambiente" nella 3741^a sessione tenutasi il 19 dicembre 2019.

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

sulla gestione dei rifiuti nel quadro degli usi non energetici delle tecnologie nucleari e radiologiche

Riconoscendo

- che, al di fuori del settore dell'energia nucleare, le tecnologie nucleari e radiologiche svolgono un ruolo importante in ambiti cruciali quali la medicina, l'industria, l'agricoltura, lo spazio, la ricerca e l'ambiente, apportando numerosi benefici ai cittadini dell'UE, e consapevole del significativo contributo che la scienza nucleare può arrecare per far fronte alle sfide della società;
- che la legislazione Euratom impone che l'uso non energetico di tecnologie nucleari e radiologiche sia adeguatamente giustificato, che la radioprotezione della popolazione, dei pazienti e del personale sia ottimizzata e che i rifiuti radioattivi e il combustibile esaurito siano gestiti e smaltiti in condizioni di sicurezza;
- che le attività nel settore delle tecnologie nucleari e radiologiche producono combustibile esaurito e/o rifiuti radioattivi in tutti gli Stati membri;
- la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, onde evitare di imporre oneri indebiti alle future generazioni;
- la direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, allo scopo di garantire un'adeguata protezione della popolazione;
- la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, e la direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom;

- la Convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- i programmi nazionali degli Stati membri per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, riguardanti tutti i tipi di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi soggetti alla loro giurisdizione e tutte le fasi della relativa gestione, dalla generazione allo smaltimento;
- le relazioni degli Stati membri sull'attuazione della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio e le relazioni degli Stati membri sull'attuazione della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio;
- le relazioni nazionali delle parti contraenti riguardanti la Convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- le conclusioni del Consiglio del 2019 su tecnologie e applicazioni nucleari e radiologiche per scopi diversi dalla produzione di energia;
- PRENDENDO ATTO della relazione riguardante lo studio europeo sulle applicazioni mediche, industriali e di ricerca delle tecnologie nucleari e radiologiche (*European Study on Medical, Industrial and Research Applications of Nuclear and Radiation Technology*, ISBN 978-92-79-99659-7);
- PRENDENDO ATTO del lavoro in corso sull'analisi comparativa degli approcci degli Stati membri alla definizione degli inventari nazionali di rifiuti radioattivi e combustibili esauriti;
- PRENDENDO ATTO del lavoro effettuato nel quadro del programma Euratom di ricerca e formazione 2014-2018 e dell'attuale programma di lavoro Euratom 2019-2020; tenuto conto delle attività di ricerca e sviluppo delle tecnologie e delle competenze in settori correlati quali la gestione dei rifiuti e la radioprotezione;
- PRENDENDO ATTO dei risultati del seminario SAMIRA sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti dagli usi non energetici di tecnologie nucleari e radiologiche, organizzato dalla Commissione e dalla presidenza finlandese del Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles nel novembre 2019;
- PRENDENDO ATTO dei risultati del seminario sull'analisi comparativa degli approcci degli Stati membri alla definizione degli inventari nazionali di rifiuti radioattivi e combustibili esauriti, organizzato dalla Commissione a Bruxelles nel novembre 2019,

Il Consiglio dell'Unione europea,

1. ACCOGLIE CON FAVORE i lavori preparatori intrapresi dalla Commissione al fine di sviluppare un programma strategico per le applicazioni mediche, industriali e di ricerca (SAMIRA) delle tecnologie nucleari e radiologiche;
2. RICONOSCE che gli usi non energetici delle applicazioni nucleari e radiologiche hanno un effetto positivo sulla salute della società. Occorre di conseguenza prendere in considerazione l'intero ciclo di vita dell'uso non energetico delle applicazioni nucleari e radiologiche nel momento in cui vi si fa ricorso;
3. OSSERVA che esistono diversi tipi di flussi di rifiuti provenienti dagli usi non energetici delle tecnologie nucleari e radiologiche: i rifiuti sono generati di norma in piccole quantità in luoghi distribuiti, in diverse tipologie e con diverse proprietà, e la gestione dei rifiuti si estenderà anche nei prossimi decenni;
4. RILEVA che le esigenze degli Stati membri in materia di gestione dei rifiuti derivano da diverse attività nella società; può trattarsi ad esempio del combustibile esaurito prodotto dai reattori di ricerca e prova, di rifiuti radioattivi provenienti dal funzionamento e dallo smantellamento degli impianti di ricerca, di rifiuti radioattivi provenienti dalla produzione di radioisotopi, di rifiuti radioattivi di origine medica e di sorgenti sigillate dismesse;
5. SOTTOLINEA l'importanza di ridurre al minimo, per quanto ragionevolmente possibile e in conformità delle politiche nazionali e del diritto comunitario, il volume e l'attività dei rifiuti radioattivi nonché di sviluppare e attivare nuove tecnologie o impianti di gestione dei rifiuti;
6. EVIDENZIA che, fatta salva la responsabilità ultima degli Stati membri in materia di manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti radioattivi generati nel loro territorio, la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti in modo responsabile e sicuro dovrebbero costituire una priorità in tutte le attività a livello nazionale e sovranazionale;

7. SOTTOLINEA la responsabilità degli Stati membri di disporre di una politica nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi, compresi i rifiuti radioattivi e il combustibile esaurito derivanti dagli usi non energetici delle tecnologie nucleari e radioattive;
8. CONSTATA che occorre adottare un approccio graduato per i diversi flussi di rifiuti e che le soluzioni possono dipendere dalla portata degli usi e dalla fase dei programmi per quanto concerne l'uso delle tecnologie nucleari e radiologiche;
9. RICONOSCE che le politiche nazionali in tema di combustibile esaurito e gestione dei rifiuti radioattivi differiscono tra di loro, che gli Stati membri possono disporre di impianti centralizzati o distribuiti per la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento e che tali attività possono essere svolte da organismi pubblici o privati;
10. È CONSAPEVOLE che, in alcuni casi, le soluzioni nazionali non sono né prontamente disponibili né ragionevolmente praticabili; a tale proposito, i servizi, le strutture e gli impianti di stoccaggio o di smaltimento condivisi tra gli Stati membri potrebbero essere considerati un'alternativa praticabile; tale condivisione richiederebbe decisioni politiche e l'accettazione da parte della società nonché soluzioni tecniche e giuridiche; spetterebbe tuttavia agli Stati membri prendere l'iniziativa per questo tipo di cooperazione;
11. OSSERVA che la cooperazione tra gli Stati membri comprende attualmente programmi di ricerca comuni, essenziali per sviluppare soluzioni e conoscenze in materia di gestione dei rifiuti; la messa in comune di tecnologie, servizi e conoscenze aumenterebbe inoltre il numero di possibili soluzioni di gestione dei rifiuti a livello sia nazionale che sovranazionale;

12. RICONOSCE l'importanza dei programmi di ricerca e formazione, a livello sia nazionale che europeo, per lo sviluppo di soluzioni e migliori pratiche nonché per la conservazione di competenze, abilità e risorse nel settore della gestione dei rifiuti radioattivi derivanti dagli usi non energetici delle tecnologie nucleari e radiologiche. È opportuno sostenere maggiormente la messa in comune delle attività di formazione per aumentare la disponibilità e la portata delle competenze e condividere le migliori pratiche tra tutti gli Stati membri;
 13. OSSERVA che gli Stati membri sono responsabili del mantenimento e dello sviluppo di competenze, abilità e risorse rispondenti alle loro esigenze; la mappatura delle competenze, delle abilità e delle risorse esistenti è essenziale per la pianificazione e la risposta alle esigenze future; tale attività dovrebbe essere svolta a livello nazionale e grazie alla cooperazione europea, ad esempio nel quadro dell'Osservatorio europeo sulle risorse umane;
 14. RILEVA la responsabilità degli Stati membri e della Comunità di includere, nelle relazioni sulla gestione dei rifiuti a tutti i livelli, i dati sui rifiuti radioattivi provenienti dall'uso non energetico delle tecnologie nucleari e radiologiche.
-